

LVI.

TORNATA DEL 21 MARZO 1901

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Omaggi — Sorteggio degli Uffici — votazione a scrutinio segreto — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione ed il mantenimento di una Scuola agraria presso la R. Università di Bologna » (N. 82) — Parla, nella discussione generale, il ministro dell'istruzione pubblica — Chiusura della discussione generale — Approvazione senza discussione degli otto primi articoli della Convenzione — Approvazione dell'articolo proposto dal ministro dell'istruzione pubblica in sostituzione degli art. 9, 10 e 11 della Convenzione — Approvazione dell'art. 12 — Approvazione dell'art. 13, dopo osservazioni e dichiarazioni dei senatori Visocchi e Sacchetti, relatore, e del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione degli art. 14, 15, 16, 17 e 18, quest'ultimo modificato — All'art. 19 parla il senatore Colombo, al quale rispondono il senatore Sacchetti, relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Proposta del senatore Cadronchi — Approvazione degli articoli 19, 20, 21, 22 e 23, modificati, e dell'art. 24 — Approvazione dell'art. 25 con un'aggiunta proposta dal senatore Dini, dopo dichiarazioni del ministro dell'istruzione pubblica e del senatore Sacchetti, relatore, e degli articoli 26 e 27, quest'ultimo modificato, della Convenzione — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge, con la riserva del coordinamento da parte dell'Ufficio centrale — Nomina di scrutatori — Chiusura di votazione — Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 19) — Non ha luogo discussione generale — Approvazione degli art. 1, 2 e 3 — All'art. 4 parla il senatore Schupfer — Rinvio del seguito della discussione alla prossima seduta — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, di grazia, giustizia e dei culti e degli affari esteri.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Chiala di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

CHIALA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Massarani, del vol. II della sua opera *Storia e fisiologia dell'arte di ridere*;

Il prof. Felice Francolini, di un suo opuscolo intitolato: *Stime dei beni immobili e loro accessori*;

Il senatore Ridolfi, di due sue pubblicazioni intitolate:

I. *Le coltivazioni di poggio, le colture agrarie in pianura e in collina, ecc.*;

II. *Cosimo Ridolfi e gli istituti del suo tempo*;

Il signor James Green, di un suo opuscolo

intitolato: *Causes of the war in South Africa* (cause della guerra nel Sud Africa);

Il presidente della Corte di cassazione di Torino, del *Discorso d'inaugurazione dell'anno giuridico 1901* della Corte stessa;

Il sindaco di Poggio Nativo, di una pubblicazione contenente le *Onoranze funebri rese alla memoria di S. M. Umberto I*;

Il ministro delle finanze, di una pubblicazione intitolata: *Il Ministero delle finanze nell'anno 1900*;

Il ministro della marina, di due pubblicazioni:

I. *Leva marittima sui giovani nati nel 1878*;

II. *Relazione sull'andamento dell'Amministrazione marittima*;

Il comandante del Corpo di stato maggiore, di un volume intitolato: *Quarantun'anno in India da subalterno a comandante in capo, del maresciallo di campo Lord Roberts di Kandahar*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di due opuscoli intitolati:

I. *Libro genealogico (Stud Book) dei cavalli di puro sangue, ecc.*;

II. *Bullettino ufficiale delle Società per azioni*;

Il ministro della guerra, della *Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie del R. esercito nell'anno 1898*;

Il ministro del tesoro, della *Relazione del direttore generale dell'Amministrazione del debito pubblico alla Commissione di vigilanza, sulla gestione 1899-900*;

Il rettore della R. Università di Perugia, del vol. IX, fasc. 4°, delle *Pubblicazioni periodiche di quella Facoltà di giurisprudenza*;

Il presidente della Croce Rossa italiana, dei seguenti due opuscoli:

I. *Bollettino n. 16, dell'associazione per il soccorso ai malati e feriti in guerra*;

II. *La campagna antimalarica compiuta dalla Croce Rossa italiana nell'Agro Romano nel 1900*;

Il presidente dell'Alta Camera dei senatori della Repubblica orientale dell'Uruguay, dei tomi LXXI e LXXII degli *Atti* di quel Consesso;

Il prefetto di Modena, degli *Atti* del Consiglio provinciale di quella provincia per l'anno 1898-99;

Il signor C. Gabotto, di un suo opuscolo intitolato: *La riproduzione del naviglio da guerra dal 1860 in poi*;

Il senatore Pascale, del suo *Discorso inaugurale dell'anno giuridico della Corte di cassazione di Roma*;

Il prof. Stefano Iannuzzi, di un suo opuscolo intitolato: *Del diritto dello Stato sugli oggetti di belle arti*;

Il sindaco di Udine, di una *Pubblicazione biografica in memoria di Vincenzo Ioppi*;

Il senatore Nigra, di una sua monografia intitolata: *Sulle origini e sulle ramificazioni della Casa marchionale d'Ivrea in relazione colla Casa di Savoia*;

Il senatore Andrea Guarneri, di un suo opuscolo dal titolo: *Sulle colonie agricole e sulla divisione dei latifondi in Sicilia*;

L'avvocato Gaetano Carini, di una sua monografia intitolata: *Lo Statuto e le riforme*;

La Direzione generale della Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, di una pubblicazione intitolata: *Le linee d'accesso al Sempione*;

Il sindaco di Montescaglioso, di una sua *Commemorazione in memoria di Re Umberto I*;

Il preside della Società Reale di Napoli dell'*Annuario 1901* dell'Istituto medesimo;

Il prof. Corrado Sipione, della conferenza da lui tenuta nell'aula massima del Collegio Romano, intitolata: *Vittorio Emanuele III e il suo programma*.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Sorteggio degli Uffici.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di fare il sorteggio degli Uffici.

TAVERNA, segretario, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

Adamoli
Arrigossi
Atenolfi
Aula
Baccelli Giovanni
Barracco Giovanni
Barracco Roberto

Bava-Beccaris
Boccardo
Bombrini
Boni
Buonamici
Calenda Vincenzo
Camerini
Caselli
Cavasola
Cefaly
Cerruti Carlo
Cesarini
Chiala
Colonna Prospero
Cordopatri
Damiani
De Mari
Di Camporeale
Di Groppello-Tarino
Di Marco
Di Revel Ignazio
Fontana
Frisari
Frola
Gadda
Garelli
Ginori
Guarneri Andrea
Guerrieri-Gonzaga
Guglielmi
Levi
Mantegazza
Medici Luigi
Mezzanotte
Miceli
Michiel
Mirri
Mordini
Mosti
Municchi
Negrotto
Niscemi
Odescalchi
Pascale
Pelloux Leone
Pelloux Luigi
Petri
Piola
Polvere
Rignon
Rossi Angelo

Saladini
Sanseverino
Serena
Siacci
Sole
Sormani-Moretti
Tajani
Tanari
Taverna
Trigona di Sant'Elia
Trivulzio
Trotti

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Tommaso
Albini
Amato-Pojero
Beltrani-Scalia
Bertini
Blanc
Boncompagni-Ottoboni
Bonelli Cesare
Bonelli Raffaele
Borromeo
Bottini Enrico
Calenda Andrea
Cantoni
Cardarelli
Carducci
Carta Mameli
Casalis
Cerruti Cesare
Cibrario
Colocci
Colonna Fabrizio
Corsini
Cremona
D'Antona
D'Arco
De Cristofaro
De Martino
Della Verdura
Del Zio
Devincenzi
Di Marzo
Di Sartirana
Doria d'Eboli
Finali
Fogazzaro
Fusco

Ginistrelli
 Gloria
 Golgi
 Maragliano
 Massabò
 Mazzolani
 Medici Francesco
 Miraglia
 Morelli Domenico
 Morosoli
 Negri
 Orengo
 Parpaglia
 Pavoni
 Peiroleri
 Pellegrini
 Pessina
 Piaggio
 Pierantoni
 Ponti
 Porro
 Rattazzi
 Riberi
 Righi
 Rossi Giuseppe
 Roux
 Schininà di Sant'Elia
 Teti
 Todaro
 Torielli
 Tranfo
 Vigoni Giulio
 Visocchi
 Vitelleschi

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 S. A. R. il Principe V. E. di Savoia-Aosta
 Astengo
 Avogadro di Collobiano
 Blaserna
 Borghese
 Brandolin
 Canevaro
 Capellini
 Caracciolo di Castagneta
 Cavallini
 Ceresa
 Chiesa

Cittadella
 Cognata
 Colombo
 Consiglio
 Cotti
 D'Ali
 De Angeli
 Desimone
 De Sonnaz
 Di Casalotto
 Di Prampero
 Di Sambuy
 D'Oncieu de la Batie
 Doria Ambrogio
 Doria Giacomo
 Durante
 Faina Eugenio
 Farina Nicola
 Fè D'Ostiani
 Gallozzi
 Gamba
 Gattini
 Gherardini
 Inghilleri
 Lancia di Brolo
 Lanza
 Lanzara
 Longo
 Lucchini Giovanni
 Luchini Odoardo
 Majelli
 Malvano
 Marazio
 Massari
 Massarucci
 Nigra
 Piedimonte
 Ponza di San Martino
 Puccioni
 Ridolfi
 Ruffo Bagnara
 Sacchetti
 Salis
 Saluzzo
 Sambiase-Sanseverino
 Schiaparelli
 Secondi Riccardo
 Senise
 Serafini
 Spera
 Tittoni

Tolomei
 Torrigiani
 Trincherà
 Villari
 Visconti di Modrone
 Zoppi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Accinni
 Baccelli Augusto
 Barsanti
 Bizzozero
 Bodio
 Bonasi
 Boncompagni-Ludovisi
 Bordonaro
 Borelli
 Borgnini
 Breda
 Cadenazzi
 Camozzi-Vertova
 Cardona
 Casana
 Coletti
 Compagna Pietro
 Curati
 D'Anna
 D'Ayala Valva
 De La Penne
 Delfico
 De Renzi
 Dini
 Di San Giuseppe
 Di San Marzano
 Doria Pamphili
 Driquet
 Ellero
 Faina Zeffirino
 Faldella
 Faraggiana
 Fazioli
 Frescot
 Gabba
 Garneri Giuseppe
 Gemmellaro
 Ghiglieri
 Lampertico
 Manfredi

Manfrin
 Melodia
 Messedaglia
 Monteverde
 Morin
 Morra
 Moscuza
 Nannarone
 Oddone
 Pace
 Pagano
 Pallavicini
 Papadopoli
 Paternostro
 Pécile
 Pinelli
 Pisa
 Ponzio Vaglia
 Primerano
 Prinetti
 Santamaria-Nicolini
 Saredo
 Scarabelli
 Schupfer
 Sonnino
 Strozzi
 Vaccaj
 Zanolini

UFFICIO V.

Angioletti
 Armò
 Arrivabene
 Ascoli
 Balestra
 Bargoni
 Bettoni
 Bianchi
 Bonvicini
 Borgatta
 Buttini Carlo
 Calcagno
 Cambray-Digny
 Cannizzaro
 Canonico
 Cappelli
 Carle
 Carnazza-Amari
 Carnazza Puglisi

Carutti
 Chigi-Zondadari
 Codronchi
 Compagna Francesco
 Comparetti
 Cucchi
 D'Adda Carlo
 De Castris
 De Cesare
 D'Errico
 De Siervo
 Di Revel Genova
 Di Scalea
 Emo Capodilista
 Farina Mattia
 Fava
 Ferrero
 Figoli de Geneys
 Giorgi
 Giorgini
 Giuliani
 Gravina
 Greppi
 Guiccioli
 Mariotti
 Massarani
 Mezzacapo
 Mirabelli
 Morelli Donato
 Morisani
 Oliveri
 Pasolini
 Patamia
 Paternò
 Ricotti
 Rossi Gerolamo
 Saletta
 San Martino
 Scelsi
 Schiavoni
 Secondi Giovanni
 Sensales
 Speroni
 Spinola
 Tortarolo
 Tournon
 Vacchelli
 Vallotti
 Vigoni Giuseppe
 Visconti-Venosta

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione per la nomina:

a) di due commissari per la Commissione delle petizioni;

b) di un commissario per la Commissione di contabilità interna.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Mordini ha chiesto congedo di giorni venti per ragioni di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per la istituzione ed il mantenimento di una Scuola agraria presso la Regia Università di Bologna » (N. 82).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: « Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per la istituzione ed il mantenimento di una scuola agraria presso la R. Università di Bologna ».

Ieri, come il Senato rammenta, si iniziò la discussione generale, ed in fine di seduta l'onorevole ministro della pubblica istruzione aveva chiesto di parlare.

Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io vi confesso, onorevoli senatori, che non mi aspettava ieri d'assistere ad una discussione così larga e importante di questo progetto di legge.

La relazione pregevolissima dell'onorevole senatore Sacchetti non lasciava intravedere un dissenso così profondo fra la maggioranza e la minoranza dell'Ufficio centrale.

Non furono più sollevate obiezioni intorno ai titoli dei professori, alle tasse, agli esami e

ad altre minori questioni sull'ordinamento della scuola.

Fu principalmente dal senatore Colombo, sollevata una vera questione pregiudiziale. Egli si accinse a dimostrare con molta copia di argomenti l'inopportunità del progetto, e disse perfino che la sua approvazione avrebbe costituito un cattivo precedente.

L'onor. Sacchetti rispose lungamente con dati di fatto e considerazioni valevolissime, ed altre ne aggiunse il senatore Arrivabene. Sicchè il compito mio era diventato assai facile; ed io avrei potuto con poche dichiarazioni annunciare il pensiero del Governo intorno al disegno di legge; ma credetti opportuno rinviare a quest'oggi la discussione per uno scopo che non nascondo, tanto più che mi pare di averlo potuto raggiungere, con lo scopo, cioè, di concordare qualche emendamento, che corrispondesse, almeno in parte, ai desideri espressi dagli onorevoli oppositori. Alcune delle obiezioni sollevate contro il disegno di legge parvero a me, e credo a molti, assai gravi, non solo per il loro intrinseco valore, ma anche per l'alta autorità di chi le pronunciava.

Le obiezioni principali, se non erro, si possono riassumere in questi termini:

L'onor. Colombo disse: la scuola nuova viene inopportunamente ad accrescere il numero delle scuole superiori, che è già eccessivo, tanto più che queste scuole non hanno fatto ottima prova.

Ormai la tendenza non è di avere un numero considerevole di scuole superiori, ma di averne poche e buone. Venendo poi alla questione dell'ordinamento, con una serie di osservazioni pratiche egli tendeva a dimostrare che i mezzi sono assolutamente inadeguati allo scopo.

L'onor. Cannizzaro alla sua volta osservò che bisognava proporsi uno scopo più modesto; fare la scuola, ma con pochi insegnamenti, non abbandonarsi alla illusione di creare una grande scuola con mezzi insufficienti, che poi non permettono di ottenere l'effetto pratico desiderato.

Ecco le obiezioni principali.

Non ho da ricordare al Senato le ragioni per le quali gli studiosi ed il Parlamento hanno creduto di promuovere e diffondere l'insegnamento agrario. Ormai è entrata in tutti la convinzione che una delle cause principali della

scarsa produzione in Italia è la mancanza del capitale intellettuale.

Abbiamo sette milioni di agricoltori; eppure siamo costretti a difendere con dazi protettori la coltivazione del grano, appunto perchè i progressi dell'agricoltura sono assai scarsi. È la questione del giorno, che preoccupa tutti coloro che desiderano di migliorare le condizioni delle moltitudini.

Il Parlamento da un pezzo ha somministrato fondi considerevoli, non solo al Ministero di agricoltura, ma anche al Ministero della pubblica istruzione, per raggiungere quello scopo.

Ora le scuole di agricoltura non hanno ancora quell'ordinamento, che è desiderato dai competenti, e non danno i risultati che se ne attendevano.

L'insegnamento agrario delle scuole secondarie, come quello degli istituti tecnici, non ha indirizzo pratico. Si è cercato d'introdurlo nelle scuole primarie e nelle magistrali; ma, per avere risultati utili, è necessario istruire i maestri elementari

Il Senato, in questa materia è maestro di sapienza a coloro che fanno, ha indicata la via ed anche il metodo. Basta ricordare il nome di due senatori, per tacere di molti altri ragguardevoli per competenza, gli onorevoli Pecile e Devincenzi, che hanno fatto pubblicazioni speciali in questa materia. Il criterio fondamentale della questione, a loro giudizio, è di non costituire nuovi organismi, nuovi tipi di scuole, ma invece di aggiungere insegnamenti alle scuole esistenti.

In discorsi memorabili fatti in questa assemblea fu appunto deplorato, che nelle Università erano venuti meno gli insegnamenti speciali di scienza agronomica, e fu proposto di ricostituire le Facoltà agrarie, sull'esempio della scuola di Pisa.

Parecchie Università si misero per questa via, e l'insegnamento agrario fu istituito a Torino, e recentemente a Roma, come fu ricordato dall'onor. Cannizzaro.

Così essendo, l'obiezione principale dell'onorevole Colombo perde a mio avviso tutto il suo valore pratico; perchè non si tratta di costituire una scuola nuova superiore, come è la scuola di Portici, come quella di Milano e di Perugia; bensì di istituire, a spese della Cassa

di risparmio di Bologna, una scuola agraria presso l'Università di Bologna.

Le singole Università posseggono già un gruppo di insegnamenti generali, di cui si può giovare la scuola agraria, e posseggono anche i mezzi strumentali, i gabinetti, i laboratori, gli orti botanici, le collezioni scientifiche, che sono necessari per gl'insegnamenti speciali. Sotto questo punto di vista viene a mancare un'altra difficoltà indicata dall'onorevole Colombo, relativamente alla possibilità di reclutare il corpo insegnante.

Nelle Università non mancheranno nè i professori ordinari, nè gl'incaricati. Egli ritiene contrario all'interesse della scuola la nomina di molti incaricati, con piccole retribuzioni.

Veramente l'Ufficio centrale ha modificato il suo concetto primitivo, perchè ha introdotto nel disegno di legge un emendamento per ammettere, oltre agl'incaricati, i professori straordinari scelti previo concorso. Se la nomina degl'incaricati dovesse costituire un'eccezione valevole contro il progetto di legge, sarebbe il caso di esaminare come e perchè gl'incarichi siansi moltiplicati continuamente in tutte le Università.

È mezzo di economia per lo Stato, o mezzo di guadagno per i professori?

L'onor. Colombo crede che l'esempio di Bologna sia pericoloso, perchè, potrebbe lo stesso desiderio affacciarsi a Palermo, a Padova e altrove.

Io non trovo alcuna ragione per ritenere che questo sia davvero un pericolo. L'Italia è troppo lunga e troppo varie sono le condizioni, per non credere utile ed opportuno che sorgano Facoltà agrarie presso varie Università.

Rimane la questione della spesa; e l'onorevole Colombo sostenne con altri speciali argomenti, che i mezzi sono assolutamente inadeguati allo scopo.

L'onor. Sacchetti ci ha però annunziato che la Cassa di risparmio è pronta a dare un maggior concorso. Tutto considerato, la dotazione sarebbe di 750,000 lire all'incirca; ed ho ragione di credere che la Cassa di risparmio aumenterebbe la dotazione, se fosse necessario. Certo è che per gli assegni finora stabiliti, la scuola può disporre di circa 25,000 lire, senza contare le tasse.

Ora per giudicare con un certo criterio pra-

tico della sufficienza di questi mezzi, credo di poter citare opportunamente l'esempio di Pisa. La scuola agraria di Pisa per tutto l'insegnamento proprio, spende lire 17,200; per il personale degli stabilimenti scientifici lire 7700: complessivamente dunque lire 24,900; per la dotazione della scuola e gabinetti lire 4700; una spesa totale quindi di lire 29,600; poco più della somma finora disponibile per Bologna.

L'onor. Cannizzaro diceva che la scuola di Pisa non ha tutti gli insegnamenti richiesti dal progetto per Bologna; ma io ho qui il quadro degli insegnamenti della scuola di Pisa, e posso assicurare all'onorevole Cannizzaro, che questo quadro poco differisce da quello proposto per la scuola di Bologna. C'è una decina di materie d'indole generale e una dozzina d'insegnamenti speciali. I primi non appartengono tutti alla scuola di agricoltura, ma sono comuni ad altre Facoltà; perchè a Pisa come a Bologna vi è la scuola veterinaria, vi è la scuola di applicazione, vi è la Facoltà di scienze, che offrono insegnamenti necessari alla scuola di agraria; ma ciò non fa che ribadire il concetto già da me annunziato, che sia opportuno istituire, non scuole superiori speciali, autonome, ma vere Facoltà agrarie presso le Università. In aiuto dell'onor. Colombo venne ieri la grande autorità del senatore Cannizzaro.

Egli ha detto: io non penso che il progetto si debba del tutto abbandonare; modificalo, siate più modesti; si contenti Bologna di avere l'insegnamento che si è istituito in alcune Università; abbia Bologna ciò che aveva Pisa una volta, pochi e buoni insegnamenti di agraria. Si direbbe che il senatore Cannizzaro voglia dirci: torniamo all'antico! Ed io pure credo che il tornare all'antico è utile in molte questioni e non solo in quelle del pubblico insegnamento. Perciò io mi sono domandato, se non era possibile di risolvere con qualche nuovo ordinamento una parte almeno delle difficoltà accennate dall'onor. Cannizzaro ed anche dall'onor. Colombo. Perchè noi dobbiamo in questa legge fare il piano didattico della scuola? La Cassa di risparmio di Bologna ha avuto un pensiero modesto ed anche prudente, quello di fare un semplice esperimento. Non ha voluto creare un organismo debole per addossarne poi la cura e la spesa allo Stato, come mostrò di temere l'onor. Colombo.

Lo Stato non s'impegna in nulla, non spende niente, e nella legge si possono stabilire altre garanzie, se parrà necessario.

Avendo di ciò conferito stamani col relatore dell'Ufficio, siamo venuti nel divisamento di proporre al Senato un emendamento in questa forma: sostituire cioè agli art. 9, 10 e 11 del progetto di legge il seguente:

« Il corso degli studi sarà diviso in due bienni, uno per gli insegnamenti generali e l'altro per quelli di scienze applicate e insegnamenti speciali. La determinazione di questi insegnamenti sarà fatta dal ministro secondo piani didattici da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta del Consiglio direttivo della scuola, udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

In altri termini il modo di ordinare la scuola, la quantità degli insegnamenti, il riparto di questi insegnamenti sarà fatto con decreto Reale sul parere dei corpi consulenti e competenti.

La questione mi pare così risolta completamente in modo corrispondente anche ai criteri annunciati dagli onor. oppositori.

Resterebbe soltanto la questione del diploma.

L'on. Cannizzaro diceva: contentatevi insegnare l'agraria, ma non proponetevi di fare dei dottori! Disgraziatamente in Italia ben pochi vogliono studiare per la scienza; molti desiderano ottenere un diploma.

Tuttavia la scuola di Bologna avrebbe questo di diverso delle altre scuole inferiori di agricoltura, che non darebbe diplomi di abilitazione all'insegnamento; ma li darebbe a tutte quelle altre categorie di studenti, che, dopo quattro anni di studio, vogliono avere la legittima soddisfazione di prendere un titolo dottorale.

Se si dovesse escludere dalla scuola di Bologna questa condizione, noi la costituiremmo in istato d'inferiorità e ne allontaneremmo molti alunni.

Dunque la questione dell'ordinamento didattico della scuola può essere risolta secondo i criteri dell'onor. Cannizzaro.

Egli sa meglio di me che la tendenza a specializzare l'insegnamento in parte è conseguenza del progresso degli studi; in parte della politica scolastica che ha voluto fare l'enciclopedia in tutto l'insegnamento.

Viene quindi opportunissimo il richiamo fatto ieri dal senatore Cannizzaro.

Egli citava anche l'opera di un mio predecessore, che aveva speso cure lodevolissime in favore dell'insegnamento agrario; ed io colgo questa occasione per dichiarare, che sarò ben lieto, se avrò il tempo e il modo d'imprimere a questo insegnamento un indirizzo veramente efficace, pratico e durevole.

L'esempio della Cassa di risparmio di Bologna non costituisce soltanto un atto di patriottismo verso una città che ha tante tradizioni di benemerenza in fatto di studi; ma è anche una opportunissima iniziativa, che il Governo deve accogliere e incoraggiare con la più viva simpatia.

Troppe cose si chiedono allo Stato, che esso non è in grado di fare, perchè la sua azione è perturbata ed interrotta da mille cause di debolezza.

Nulla quindi di più opportuno e provvidenziale che in soccorso dello Stato vengano le libere iniziative dei cittadini e degli enti morali.

In questa parte si può dire davvero, come ieri ricordò l'onor. senatore Colombo, che Bologna segue il suo motto, ed insegna.

Sia lode a Bologna! io spero che il Parlamento vorrà approvare col suo voto l'ammirevole iniziativa di quella nobilissima città (*Benissimo approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione (Allegato A) firmata il 16 maggio 1900 dal ministro della pubblica istruzione, dal consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna e dal rettore della R. Università di Bologna, insieme alle modificazioni apportatevi con la deliberazione presa il 31 ottobre 1900 dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta e con le dichiarazioni in data 7 e 9 novembre e 31 dicembre del consigliere direttore della Cassa medesima, per l'istituzione e il mantenimento di una Scuola agraria presso la R. Università predetta, a condizione che:

Agli articoli 10, 18, 19 e 20 della convenzione siano sostituiti i seguenti:

Qui è necessario di dar lettura e di fare approvare i singoli articoli della Convenzione, la quale è stampata come allegato A al progetto di legge.

Avverto il Senato che si avranno per approvati quegli articoli sui quali non sorgono obiezioni o non si fanno osservazioni.

Tra S. E. il ministro della pubblica istruzione ed il consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna è concordato il seguente statuto, convenendosi che, questo fino al compimento degli atti necessari alla sua esecuzione, abbia soltanto valore di un compromesso, il quale diverrà nullo qualora al compimento degli atti medesimi non si addivenga entro il 31 dicembre del corrente anno 1900.

STATUTO DI FONDAZIONE

DELLA SCUOLA AGRARIA

annessa alla regia Università di Bologna.

Art. 1. — Al fine di giovare all'agricoltura ed agli intenti speciali di cui all'art. 2, è fondata nella Università di Bologna una scuola agraria superiore, che porterà il nome di Scuola agraria universitaria fondata dalla Cassa di risparmio di Bologna.

Art. 2. — La Scuola si propone:

a) principalmente di fornire a coloro che dalla loro condizione di proprietari o affittuari di terre sono naturalmente chiamati a dirigere le proprie aziende agrarie, le cognizioni all'uopo necessarie in relazione allo stato attuale della scienza;

b) inoltre, di procurare a coloro che si dedicano allo studio delle scienze naturali, od alla professione d'ingegnere quegli insegnamenti complementari che li abilitino a rivolgere la loro attività, nel campo scientifico o pratico in pro dell'agricoltura;

c) infine, di promuovere il progresso dell'agricoltura mediante ricerche sperimentali da parte dei cultori delle scienze che hanno con essa relazione e più particolarmente di quelli che tali scienze professano nell'Università.

Art. 3. — Sarà destinata come sede della scuola la palazzina Bentivolesca detta della Viola.

La Scuola godrà inoltre di una parte del-

l'annesso Orto agrario, da determinarsi dal rettore dell'Università, compatibilmente colle esigenze degli altri Istituti che dovranno sorgere nel terreno di detto Orto.

Art. 4. — La Cassa di risparmio destina al mantenimento della Scuola il reddito annuo di L. 500,000 (cinquecentomila) nominali di consolidato italiano, somma da essa stanziata sugli avanzi del suo Credito agricolo. Inoltre andrà a vantaggio della Scuola il provento delle tasse pagate dagli allievi di essa, le quali saranno fissate ed erogate nella misura e nei modi indicati dall'art. 23 del presente statuto.

Art. 5. — Al conveniente restauro della palazzina della Viola sarà provveduto con un fondo non superiore a L. 50,000 (cinquantamila) somministrate dalla Cassa di risparmio; alle spese d'impianto della Scuola, con ciò che resti di tal fondo, con altro fondo di L. 50,000 (cinquantamila) pure dato dalla Cassa di risparmio, e colle somme risparmiate nei primi quattro anni per il graduale inizio degli insegnamenti come sarà detto all'art. 27.

Art. 6. — L'assegno della Cassa di risparmio è dato per 10 (dieci) anni, in via di esperimento. Prima della fine del 10° anno scolastico la Cassa di risparmio sulla base delle esperienze fatte prenderà le sue deliberazioni definitive. Se essa delibererà la cessazione dell'assegno, darà per un triennio dopo il decimo anno un contributo speciale nel limite annualmente necessario e mai superiore a quello pattuito, affinché gli allievi allora già iscritti possano continuare e compiere normalmente i loro corsi.

Art. 7. — I corsi della Scuola si compiono in quattro anni, e debbono comprendere tutti gli insegnamenti obbligatori stabiliti nelle scuole universitarie e superiori di agricoltura.

Art. 8. — Gli insegnamenti della Scuola agraria si dividono in tre gruppi:

Do ora lettura degli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione e poi dell'unico articolo sostitutivo proposto dal ministro della pubblica istruzione.

Art. 9. — Il primo biennio comprende gli insegnamenti d'indole generale, e sono:

Botanica,
Chimica generale,
Fisica sperimentale,

Mineralogia,
Geologia,
Zoologia,
Anatomia e fisiologia comparate,
Disegno di geometria descrittiva,
Disegno di ornato e di architettura.

Art. 10. — Le materie nei seguenti due anni di insegnamento sono le appresso:

a) Insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura:

Presso la Facoltà di scienze

Chimica agraria con esercizi,
Climatologia e meteorologia agraria,
Geologia agraria,
Patologia vegetale,
Zoologia ed entomologia agraria.

Presso la Scuola di veterinaria

Zootecnia ed igiene del bestiame.

Presso la Scuola degl'ingegneri

Costruzioni rurali,
Idraulica agraria,
Meccanica agraria,
Topografia e geometria pratica (già esistente),
Estimo rurale (già esistente).

Presso la Facoltà di giurisprudenza

Economia politica con applicazione all'agricoltura,
Legislazione rurale.

Presso la Facoltà di medicina.

Igiene rurale (corso facoltativo),
Batteriologia agraria;

b) Insegnamenti agrari speciali:
Agronomia (Agrologia e teoria delle concimazioni);

Trattato delle coltivazioni,
Viticoltura ed enologia,
Selvicoltura,

Altri corsi speciali di colture e industrie agrarie (frutticoltura e orticoltura, bachicoltura, apicoltura, caseificio, ecc.),
Economia dell'azienda,
Contabilità agraria.

Art. 11. — La ripartizione suddetta degli insegnamenti non è tassativa, ma semplicemente indicativa, potendo la medesima venir modificata a seconda dei bisogni della Scuola e delle esigenze dello insegnamento universitario.

Quando particolari bisogni della Scuola lo richiedano, possono essere aggiunti altri insegnamenti, e segnatamente potranno tenersi corsi straordinari da specialisti nelle materie agrarie.

In sostituzione di questi articoli, come ho già detto l'onor. ministro propone il seguente che prenderebbe il numero 9, salvo poi a correggere, in sede di coordinamento, la numerazione degli articoli successivi:

« Il corso degli studi sarà diviso in due bienni; uno per gli insegnamenti generali, l'altro per quello di scienze applicate agli insegnamenti speciali.

« La determinazione di questi insegnamenti sarà fatta dal ministro secondo il piano didattico da approvarsi con decreto Reale sopra proposta del Consiglio direttivo della scuola, udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Interrogo l'Ufficio centrale se conviene nella proposta del ministro, la quale tende a sostituire l'articolo testè letto agli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione.

SACCHETTI, *relatore*. L'Ufficio centrale, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro intorno agli articoli 9, 10 e 11, accetta l'emendamento.

E poichè ho la parola, debbo fare un'osservazione per spiegare il procedimento tenuto dall'Ufficio centrale nel presentare al Senato questo disegno di legge.

Nel primo articolo è stata indicata l'approvazione generale della Convenzione fissata il 16 maggio, lasciandone fermo il testo, salvo ad indicare successivamente i vari articoli nei quali si proponevano delle variazioni.

Sono stati quindi introdotti, come parte direi integrante del primo articolo della legge, gli articoli della Convenzione, modificati dall'Ufficio centrale, i quali più tardi andranno a sostituire gli articoli corrispondenti della Convenzione 16 maggio 1900.

Del resto questa è questione di forma e, se l'onor. presidente preferisce di fare adottare

immediatamente il nuovo articolo proposto dall'onor. ministro, in sostituzione degli articoli 9, 10 e 11, l'Ufficio centrale è perfettamente indifferente.

PRESIDENTE. Per regolarità di procedura, credo sia meglio approvare ora l'articolo 9, salvo poi, come ho già detto, in sede di coordinamento, introdurre quelle modificazioni che l'Ufficio centrale riterrà più opportune e sulle quali naturalmente riferirà al Senato.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo sostitutivo proposto dal ministro della pubblica istruzione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12. — Gli insegnamenti che non richiedono un largo svolgimento si compiranno in un numero ristretto di lezioni ed avranno termine possibilmente prima delle vacanze pasquali, per lasciar tempo alle esercitazioni pratiche ed alle escursioni.

Art. 13. — Compiuti i corsi, gli allievi della Scuola conseguiranno il grado accademico di dottore in scienze agrarie.

VISOCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI. Le scuole superiori di agricoltura di Milano, di Portici e di Pisa danno degli esami molto difficili per ottenere il loro grado dottorale, esami che consistono nel dare prova tanto del loro sapere nelle scienze studiate in tre anni di corso scientifico, quanto della loro capacità in agricoltura pratica, cui principalmente è dedicato l'ultimo anno del corso.

Ora a me parrebbe, che se questi giovani della scuola di agricoltura di Bologna possono conseguire gradi accademici simili a quelli delle scuole superiori di agricoltura, come si stabilisce nell'art. 13 che discutiamo, bisognerebbe che dessero anche degli esami simili a quelli che si danno dalle scuole medesime.

A tal uopo io pregherei l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale di accettare un emendamento all'art. 13, pel quale, dopo l'enunciazione che questi giovani possono conseguire il loro grado accademico, sieno aggiunte le seguenti parole: « dopo aver subito esami non dissimili da quelli che si danno nelle scuole superiori di agricoltura ».

SACCHETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI, *relatore*. A me parrebbe che l'onorevole Visocchi potrebbe contentarsi delle dichiarazioni che potrà certamente fare l'onorevole ministro quando saremo all'approvazione dell'art. 25 della Convenzione. Quest'articolo dice: « Il regolamento speciale della scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del ministro ». Evidentemente il ministro, quando approverà il regolamento che deve disciplinare gli studi e gli esami di questa nuova scuola, non mancherà di adottare disposizioni analoghe a quelle che sono state accettate per le scuole di Portici, di Pisa e di Milano.

Per ciò mi parrebbe che l'osservazione, in sostanza giusta, dell'onor. Visocchi non esiga una modificazione dell'art. 13; basta che l'onorevole Visocchi procuri un'interpretazione dell'articolo 25 nel senso delle disposizioni che l'onor. ministro intenderà di approvare, e del regolamento che dovrà essere preparato dal Consiglio direttivo della scuola.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io trovo giusta l'osservazione dell'onor. Visocchi e trovo egualmente opportuna la dichiarazione dell'onor. relatore. Credo sia stato comunicato all'Ufficio centrale un voto della scuola di Pisa la quale, prendendo argomento dalla prima forma della convenzione, mandò al Ministero il seguente voto: « che sia con le modificazioni al progetto, sia col regolamento, vengano stabilite, così per la nomina degli insegnanti, come per l'ordine degli studi e l'obbligo degli esami speciali di laurea, le stesse norme del regolamento generale universitario ».

Ora, l'articolo 25 della convenzione risolve appunto questa questione. Perchè l'art. 25 dice: « Il regolamento speciale della scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del ministro ».

Mi riservo, quando sarà il momento di fissare queste norme, di fare in modo che sieno parificate le condizioni della scuola di Bologna

con quella delle altre scuole speciali d'agricoltura.

VISOCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISOCCHI. Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, che assicurano che le guarantee da me richieste negli esami saranno stabilite nel regolamento, non insisto nell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 13.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14. — Agli studenti della Facoltà di scienze (sezione di scienze naturali), i quali abbiano compiuto i corsi di scienze applicate all'agricoltura impartiti presso la Facoltà medesima e quelli impartiti presso la Scuola veterinaria, nonchè i corsi agrari speciali, sarà rilasciato un diploma di studi complementari agrari.

Uguale diploma sarà rilasciato agli allievi della Scuola degli ingegneri, i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate all'agricoltura presso la Scuola medesima, presso la Scuola veterinaria e la Facoltà di giurisprudenza, nonchè i corsi agrari speciali.

Art. 15. — Agli uditori regolarmente iscritti e che abbiano compiuto uno o più corsi sarà rilasciato un semplice certificato.

Art. 16. — La Scuola è governata da un Consiglio direttivo, composto del rettore della Università, del rappresentante della Cassa di risparmio, e di un provetto e riputato proprietario agricolo scelto dai due primi.

Art. 17. — Il direttore della Scuola sarà nominato dal ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio direttivo. Il direttore è nominato per cinque anni e può essere riconfermato in carica. Esso interviene alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e funzione da segretario.

Art. 18. — Gli insegnamenti della Scuola, tranne quelli comuni con altre Facoltà e scuole universitarie, saranno affidati, stante la provvisorietà della scuola, solo per incarico temporaneo. Agli insegnamenti medesimi non potrà essere chiamato se non chi è in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore a

norma delle vigenti leggi e regolamenti. Si potrà solo fare eccezione pei corsi straordinari e facoltativi da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.

A questo articolo l'Ufficio centrale propone di sostituire il seguente:

Art. 18. — Gl'insegnamenti della Scuola, tranne quelli comuni con altre Facoltà e scuole universitarie, saranno impartiti temporaneamente, stante la provvisorietà della Scuola stessa, da professori incaricati o da professori straordinari a seconda delle proposte che, tenuto conto delle esigenze dell'insegnamento il Consiglio direttivo sia per fare al ministro. Agli insegnamenti medesimi non potrà essere chiamato se non chi è in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento superiore in base alle norme delle vigenti leggi. Si potrà solo fare eccezione pei corsi straordinari e facoltativi da tenersi da specialisti nelle materie agrarie.

Se non vi sono opposizioni, l'art. 18 s'intenderà approvato nel testo sostituito dall'Ufficio centrale.

Art. 19. — La nomina degli insegnanti delle materie obbligatorie della scuola è fatta dal ministro su proposta del Consiglio direttivo.

Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gl'insegnanti delle materie facoltative e straordinarie.

Anche a questo articolo l'Ufficio centrale propone di sostituire il seguente:

Art. 19. — La nomina degli insegnanti delle materie obbligatorie della Scuola è fatta dal ministro su proposta del Consiglio direttivo, il quale, a seconda dei casi, o domanderà l'apertura di un concorso o designerà la persona da nominarsi. La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro scegliendone i membri fra dieci persone competenti indicate dal Consiglio direttivo. Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gl'insegnanti delle materie facoltative e straordinarie.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Io non ritornerò sulla discussione generale dopo la proposta fatta dall'onorevole ministro.

Veramente se quella proposta venisse esaminata con calma, si verrebbe a concludere che non cambia sostanzialmente la questione che io avevo sollevato ieri, inquantochè con essa non si fa che deferire al ministro di stabilire il programma degli studi secondo la traccia che sarà indicata dal Consiglio direttivo. Quindi quel programma che la Cassa di risparmio aveva indicato nella convenzione e che io trovavo eccessivamente vasto in paragone dei mezzi disponibili, sarà probabilmente, se tale è la sua intenzione, riprodotto quando farà la proposta al ministro.

Dunque nulla è cambiato, anzi la questione diventa ancor più indeterminata.

La vera differenza consiste in ciò che il ministro viene ad assumere ora una responsabilità che prima non aveva; è però giusto di dire che questa responsabilità è attenuata dal parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che si dovrà udire prima di redigere il programma definitivo degli studi che sarà stabilito.

Torno a ripetere, non faccio che una semplice osservazione, riservando naturalmente il mio voto, senza entrare a discutere la massima; ma ne prendo argomento per fare una proposta, o almeno una raccomandazione al ministro.

Nell'art. 19 è detto giustamente che il Consiglio direttivo della scuola, per la scelta dei professori, deve domandare al ministro che sieno nominati mediante concorso, ovvero designare le persone da nominare. E relativamente al concorso, l'art. 19 stabilisce il modo col quale deve esser composta la Commissione giudicatrice, costituendola cioè con dieci membri designati dal Consiglio direttivo.

Ora domando io: dal momento che il ministro viene ad assumere su di sé la responsabilità della nomina, in base al programma che sarà poi convenuto di applicare, perchè deve egli scostarsi dalla legge Casati e dal regolamento universitario, che danno la norma generale dei concorsi per gli studi superiori?

La legge Casati, si dica quel che si vuole, è un vecchio edificio, che in molte parti è cadente, ma in altre è solido ancora; ed ha poi un grandissimo valore specialmente per ciò che riguarda la nomina dei professori.

Ora, perchè dobbiamo - è la prima volta che

questo avviene - scostarci dalle norme determinate dalla legge Casati e del regolamento universitario?

Perchè non comporre la Commissione giudicatrice, come le leggi vigenti prescrivono?

Il Consiglio direttivo procederà senza dubbio nel modo più corretto, ma è evidente che quando esso vorrà che si scelga un determinato candidato, proporrà al ministro dieci nomi per formare la Commissione giudicatrice, coi quali possa esser sicuro della nomina; e allora dove va la libertà di scelta, che ha il ministro per le guarentigie accordate dalle leggi vigenti?

Io non ne faccio una formale proposta, ma faccio appello all'onorevole ministro della pubblica istruzione, custode dei diritti derivanti dalle leggi, e gli domando, se non gli sembri necessario di mantenere anche in questo caso in vigore le leggi e i regolamenti esistenti in materia di concorsi.

SACCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI, *relatore*. Io non intendo con le mie parole di pregiudicare minimamente la risposta che darà l'onorevole ministro al senatore Colombo.

Ho chiesto la parola semplicemente per spiegare le ragioni che hanno indotto la Cassa di risparmio di Bologna a formulare questo articolo nel modo come è stato concepito.

E creda l'onorevole senatore Colombo che la Direzione della Cassa di risparmio di Bologna non ha avuto affatto l'idea di scemare quelle garanzie, che sono giustamente necessarie, quando si tratta di scegliere, in seguito a pubblico concorso, un insegnante; ma pur desiderando di osservare lo spirito della legge Casati e le disposizioni del regolamento universitario, si è trovata di fronte a questa difficoltà pratica. Che cosa vogliono il regolamento universitario e la legge Casati, allorchè si tratta di comporre queste Commissioni che dovranno decidere dei concorsi?

Vogliono che le diverse Facoltà degli insegnamenti per i quali si devono aprire i concorsi facciano le loro proposte, che possono ascendere al numero di dieci, affinchè il ministro, sopra queste proposte, possa poi comporre la Commissione che dovrà decidere del concorso.

Ora noi stiamo adesso trattando di una scuola che non ha ancora in modo formale costituita

una Facoltà, che dal punto di vista legale, possa dirsi la *Facoltà agraria*, come non è stata costituita in altre Università. Forse si potrà fare una eccezione per l'Università di Pisa, benchè io non sappia se anche gli insegnanti di agraria in questa Università costituiscano una vera Facoltà, come le altre Facoltà di giurisprudenza, di scienze matematiche, ecc.

Ora, volendo pure tenere la Cassa di risparmio il concetto che ispira la legge Casati ed il regolamento universitario, ha creduto che, per analogia, si dovesse in qualche modo sostituire alle proposte della Facoltà le proposte che potrà fare il Consiglio direttivo, perchè, come avrà veduto l'onorevole Colombo, ci sono varie disposizioni in questa Convenzione, mercè le quali dove la legge Casati o il regolamento universitario attribuiscono determinate competenze e facoltà alle Facoltà universitarie, qui queste facoltà sono riservate al Consiglio direttivo, sempre per la ragione che Facoltà agrarie formalmente costituite non esistono ancora.

Ho creduto di fare queste dichiarazioni al Senato e all'onorevole Colombo, unicamente per persuadere il Senato che tutti desiderano anche in queste nomine le maggiori guarentigie.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole relatore ha già detto le ragioni per le quali i miei predecessori non credettero di fare cosa diversa da quella che veniva proposta dalla convenzione di Bologna.

Veramente la legge Casati non provvede per questi casi. Per la nomina degli straordinari sa bene il Senato che è ancora aperta una grossa questione, cioè se essi possono essere nominati di libera scelta dal ministro, oppure se debbono essere nominati per concorso. La questione fu sollevata in questa Assemblea e sarà fra breve discussa anche alla Camera.

Dunque le garanzie che desidera l'on. Colombo, e che sono certamente desiderabilissime, non sono offerte dalla legge Casati, e quelle del regolamento universitario, siccome ha detto l'onorevole relatore, non sono applicabili in questo caso. Ma l'on. Colombo ha pure osservato che la proposta fatta dal Consiglio direttivo della scuola limita il potere del ministro, che sarà obbligato a scegliere la Commis-

sione nel numero di quelle 10 persone, che saranno indicate dal Consiglio medesimo.

Se l'Ufficio centrale non trova difficoltà a mutare la formola dell'articolo, io non sono alieno dall'accogliere la proposta del senatore Colombo.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Farò un semplice suggerimento per conciliare la mia domanda colle osservazioni fatte dal relatore e dal ministro.

Poichè nel regolamento universitario si parla di Facoltà da interpellare, per formare la Commissione giudicatrice, si possono interpellare le Facoltà agrarie, quella di Pisa (non so se si chiami così) e quella di Roma. Ma siccome sono in numero limitato, così si potrebbe ricorrere alle Facoltà di scienze naturali; e io credo che il ministro potrebbe interpretare il regolamento in questo senso, che dovendo formare la Commissione per la nomina dei professori della nuova scuola, si deleghino a quest'uopo anche le Facoltà di scienze naturali, come quelle che sono, direi, più omogenee a quella presso la quale si devono nominare i professori.

Anche le scuole superiori di agricoltura potrebbero entrare a formare le Commissioni; io lo credo, benchè dipendano da un altro Ministero. Ma su ciò il ministro farà quello che crederà meglio.

Ho esposto questo pensiero per dare una forma più precisa al concetto che svolsi poco anzi.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi pare non sia difficile trovare un termine per porre d'accordo tra loro la proposta dell'Ufficio centrale e le osservazioni del senatore Colombo.

Se invece di dire « la nomina degli insegnanti delle materie obbligatorie della scuola è fatta dal ministro su proposta del Consiglio direttivo », si dicesse « sentito il Consiglio direttivo », l'Ufficio centrale non si opporrebbe a questa nuova forma e il desiderio del senatore Colombo sarebbe soddisfatto. Non sarebbe più per iniziativa del Consiglio direttivo che si farebbero le nomine, ma sarebbe il ministro che le farebbe, sentito il Consiglio direttivo;

libero, ben inteso, il ministro di fare diversamente dal parere del Consiglio direttivo...

COLOMBO. Non è questo; la difficoltà sta nella composizione della Commissione, ed è su ciò che io aveva richiamata l'attenzione del ministro e del relatore...

NASI, *ministro della pubblica istruzione* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Secondo me un termine conciliativo sarebbe da presentarsi in una forma diversa, cioè eliminando questa parte dell'articolo, a cui si riferiscono le osservazioni dell'onor. Colombo, e rimandando la questione all'art. 25, cioè dicendo che intorno al modo di nominare la Commissione giudicatrice del concorso provvederà il regolamento, come provvede per le altre cose. Nel regolamento, che dovrà essere fatto con l'approvazione del Ministero, saranno inserite le condizioni che il Ministero crederà più opportune per regolare questa materia.

Se l'Ufficio centrale quindi non ha difficoltà, proporrei di mutare l'articolo nel senso indicato.

SACCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la modificazione suggerita dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica; per cui nella seconda parte dell'art. 19, dove si dice: « la Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro, scegliendone i membri fra dieci persone competenti indicate dal Consiglio direttivo », si sostituirebbe invece questa disposizione: « La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 25 ».

L'ultima parte dell'articolo rimane quale fu proposta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque la parte dell'articolo in discussione, che sarebbe modificata:

« La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministro secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 25 ».

Questa la proposta dell'Ufficio centrale; poi verrebbe come nel testo:

« Sono nominati direttamente dal Consiglio direttivo gl'insegnanti delle materie facoltative e straordinarie ».

Se nessun altro fa osservazioni, pongo ai voti l'art. 19, modificato nel senso da me indicato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20. — Ai professori cui sono affidati gli insegnamenti speciali agrari e di scienze applicate all'agricoltura, sarà assegnata una retribuzione o una indennità da stabilirsi dal Consiglio direttivo della scuola di anno in anno.

Anche per questo articolo verrebbe proposta dall'Ufficio centrale una nuova dizione che leggo:

Art. 20. — Ai professori cui sono affidati gli insegnamenti speciali agrari e di scienze applicate all'agricoltura, sarà assegnata una retribuzione o una indennità da stabilirsi dal Consiglio direttivo della scuola di anno in anno, salve le disposizioni relative ai professori nominati per concorso.

Se non vi sono opposizioni, l'art. 20 così modificato si intenderà approvato.

Art. 21. — Gli insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura potranno essere impartiti anche mediante corsi liberi fatti da professori ufficiali dell'Università. Le iscrizioni degli allievi della scuola a tali corsi non hanno valore per gli effetti di cui all'art. 57 del Regolamento universitario in vigore.

Ai professori che fanno tali corsi, potrà essere data dalla scuola una indennità da fissarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 22. — Per l'ammissione come allievi della scuola è necessario aver conseguita la licenza liceale o quella di un Istituto tecnico (sezione di agronomia, agrimensura, fisico-matematica).

Gli studenti della Facoltà di scienze, i quali abbiano compiuti i corsi generali di scienze naturali, possono essere ammessi al terzo anno della scuola con che diano gli esami di dissegno.

Art. 23. — La qualità e la misura delle tasse saranno fissate dal Consiglio direttivo. La misura delle tasse nell'ammontare complessivo pagato da ciascun allievo non potrà essere inferiore a quella stabilita per le altre scuole agrarie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Con il provento delle tasse la scuola farà

fronte alle spese d'amministrazione e di segreteria, pagherà ai professori le propine di esame, provvederà al materiale occorrente e ad altre spese per gl'insegnamenti di scienze applicate all'agricoltura; pagherà le indennità per le esercitazioni, escursioni e corsi straordinari.

Le somme residuali andranno ad aumentare la dotazione fissa per gli insegnamenti speciale agrari.

La ripartizione dei proventi delle tasse per gli oggetti di sopra indicati sarà fatta alla fine dell'anno scolastico dal Consiglio direttivo, destinandosi i proventi medesimi ai bisogni dell'anno successivo.

Secondo le ultime proposte della Cassa di risparmio di Bologna, nel primo comma, dopo le parole: « La misura delle tasse nell'ammontare complessivo pagato da ciascun allievo » si dovrebbe dire: « sarà quella fissata per le scuole agrarie di Milano e di Portici ».

Vi è poi un'altra modificazione suggerita dal Consiglio della Cassa di risparmio, e per la quale il secondo comma dell'articolo 23 dovrebbe essere il seguente: « Il Consiglio direttivo potrà stabilire un contributo speciale per le spese di consumo e di materiale nei gabinetti scientifici, conforme a quanto dispone l'ultima alinea dell'articolo 47 del regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto del 26 ottobre 1890, n. 7397 ».

Queste mi pare e non altre sieno le modificazioni che vennero proposte al testo primitivo della convenzione.

SACCHETTI, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni, l'articolo 23 s'intenderà approvato con le modificazioni proposte dalla Cassa di risparmio e che ho ora lette.

Art. 24. — L'esenzione dal pagamento delle tasse non potrà essere concessa che dal Consiglio direttivo in via affatto eccezionale pel sopravvenire dopo il primo anno di corso di circostanze imprevedute ed avverse, le quali cambino la condizione economica delle famiglie degli studenti, e solo in considerazione di specialissimi meriti dei richiedenti.

Art. 25. — Il regolamento speciale della scuola e l'ordine degli studi saranno stabiliti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione del ministro.

DINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI. A me pare che, siccome, secondo gli emendamenti proposti dall'onor. ministro, l'ordinamento della scuola sarà stabilito, sentito il parere del Consiglio superiore, così anche per questo regolamento, che dovrà fissare l'ordine degli studi e dovrà stabilire le norme per la nomina della Commissione giudicatrice nei concorsi e fissare tutti i particolari relativi all'andamento della nuova scuola, apparisce opportuno che debba essere sentito il parere del Consiglio superiore. Propongo perciò che in fine dell'articolo 25, del quale ci occupiamo, si aggiungano le parole: « previo il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Consente il signor ministro che si aggiungano le parole: « previo il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione? »

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io non so se il contenuto di questo articolo offra argomento di discussione cogli onorevoli ministri proponenti della legge.

La convenzione fu dapprima studiata dal ministro Baccelli, il quale desiderava di farne oggetto di un Decreto reale. La Corte dei conti disse che era necessario presentare una legge; e ciò fu fatto dall'onor. Gallo.

In massima io non avrei ragione di oppormi all'idea dell'onor. Dini.

Una volta che il piano didattico della scuola deve essere fatto col parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrebbe anche su questo punto il Consiglio superiore esser chiamato a dare il suo parere.

Questo può essere utile; certo necessario non è; ma per conto mio, se l'Ufficio centrale non ha difficoltà, non mi oppongo alla accettazione della proposta Dini.

SACCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI, *relatore*. Il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica deve intervenire, come ha accennato l'onor. ministro, quando si tratterà della determinazione del piano didattico dei diversi insegnamenti. Ora a me parrebbe che il voto del Consiglio superiore potesse essere limitato a questa sola condizione di cose.

Quando siamo all'art. 25 in cui si parla del regolamento speciale della scuola, possiamo contenerci come ci contenevamo per i regolamenti delle scuole simili. Ora io non credo che il Ministero dell'istruzione pubblica sottoponga questi regolamenti speciali al Consiglio superiore...

DINI. Domando la parola.

SACCHETTI, *relatore*... Se questo si fa per le altre, noi non abbiamo nessuna ragione d'opporci; perchè desideriamo che ciò che si fa per altre si applichi anche a questa, specialmente trattandosi di ordinamento di scuola e di discipline. Per cui esprimo la mia opinione in questo senso. Se questo voto si domanda per gli altri regolamenti speciali del Ministero si chieda anche per la scuola di Bologna; se poi non si chiede per le altre scuole non vedrei la ragione di fare questa eccezione solo per quella di Bologna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dini.

DINI. Vi sono stati dei casi nei quali il Consiglio superiore non è stato interpellato per i regolamenti universitari; ma nella maggior parte dei casi il Ministero quando ha modificato un regolamento o ne ha fatto uno nuovo per le scuole universitarie ha sempre interpellato il Consiglio superiore, come il più delle volte quando nasce qualche questione relativa alla istruzione superiore manda l'affare al Consiglio perchè questo si pronunci in proposito.

Quando dunque si riserva a questo regolamento di stabilire l'ordine degli studi, e anche, come è stato deciso pochi momenti fa, il modo di nomina delle Commissioni giudicatrici nei concorsi, mi pare naturalissimo che, prima di approvarlo definitivamente, si debba sentire il Corpo più competente dello Stato per le cose della pubblica istruzione sulle norme che verranno ad essere stabilite col regolamento stesso. D'altra parte io non chiedo che vi debba essere un parere conforme del Consiglio superiore, ma solo che questo Consiglio sia sentito, restando poi al ministro la facoltà di accettare o non accettare il parere del Consiglio stesso; quindi non vedo quali inconvenienti possa avere la mia proposta, mentre ne vedo i vantaggi; insisto perciò nel mio emendamento.

SACCHETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI, *relatore*. Se, come ha accennato

il senatore Dini, è norma costante del Ministero di chiedere il parere del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, prima di applicare questi regolamenti, non sarebbe necessario di introdurre alcun emendamento in questo articolo.

Per tranquillità del senatore Dini a me sembra che ci si potrebbe contentare di una dichiarazione del ministro nel senso che egli al regolamento della scuola di Bologna non farà un trattamento diverso da quello, che fa a tutti gli altri regolamenti delle altre scuole superiori.

DINI. Mi spiace di non essere stato inteso, certo per non essermi bene spiegato. Ho detto che in certi casi non è stato sentito il Consiglio superiore, quando sono stati emanati nuovi regolamenti generali o speciali, per le Università, ma nella maggior parte dei casi il Consiglio superiore è stato sentito, come è sentito il più delle volte quando nasce qualche questione sulla interpretazione di regolamenti o di ordinamento universitario.

Il ministro non ha dunque obbligo per legge di sentire il parere del Consiglio superiore sebbene sia naturale che egli lo senta.

E poichè, secondo abbiamo stabilito testè, per l'ordinamento generale della scuola di Bologna si è fatto obbligo al ministro di sentire il Consiglio superiore, non vedo perchè quest'obbligo non debba farglisi anche per quest'altra parte, e insisto perciò ancora nell'aggiunta che ho proposto.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo che si può accettare l'emendamento del senatore Dini, vale a dire che il regolamento speciale della scuola di Bologna sarà stabilito « sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Prego l'Ufficio centrale di accogliere la proposta del senatore Dini.

PRESIDENTE. Non sorgendo altre obiezioni, porgo ai voti l'articolo 25 con l'aggiunta proposta dall'onor. Dini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26. — Spetterà alla segreteria universitaria di compiere rispettivamente alla scuola

gli atti contemplati nel capitolo XIII del Regolamento universitario in vigore.

L'azienda della scuola medesima, salve le disposizioni speciali contenute nel presente Statuto, sarà dall'economato della Regia Università tenuta separatamente dalla gestione governativa.

Art. 27. — La scuola si aprirà possibilmente nell'anno scolastico 1900 901 cogli insegnamenti stabiliti per il primo anno. Gli altri insegnamenti s'inizieranno a grado a grado negli anni successivi secondo l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio direttivo.

DINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Questo articolo dice: « secondo l'ordine degli studi stabilito dal Consiglio direttivo »; ma è il ministro che lo stabilisce, e non il Consiglio direttivo, quindi l'articolo deve essere convenientemente modificato...

PRESIDENTE. Bisogna dunque riferirsi all'articolo 25 votato dal Senato...

SACCHETTI, *relatore*. S'intende che le norme saranno stabilite nel regolamento...

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Si può dire: « secondo le norme che saranno fissate nel regolamento... »

PRESIDENTE. Allora all'art. 27 si adotterà quest'ultima dizione: « secondo le norme che saranno fissate dal regolamento ». Chi approva l'art. 27 così modificato voglia alzarsi.

(Approvato).

Approvati così gli articoli della Convenzione, con le relative modificazioni, metto ora ai voti l'art. 1 che ne contiene l'applicazione, bene inteso riservando all'Ufficio centrale il coordinamento di questo art. 1 e di tutto il progetto di legge, in conformità delle modificazioni introdotte dal Senato nella convenzione.

Con questa riserva leggo l'art. 1.

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione (Allegato A) firmata il 16 maggio 1900 dal ministro della pubblica istruzione, dal consigliere direttore della Cassa di risparmio di Bologna e dal rettore della R. Università di Bologna, insieme alle modificazioni apportatevi con la deliberazione presa il 31 ottobre 1900 dal Con-

siglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta e con le dichiarazioni in data 7 e 9 novembre e 31 dicembre del consigliere direttore della Cassa medesima, per l'istituzione e il mantenimento di una Scuola agraria presso la R. Università predetta a condizione che:

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 23 della convenzione predetta, modificati con le dichiarazioni suindicate, le tasse scolastiche, ad eccezione della sopratassa d'esame che viene riscossa dalla segreteria della R. Università di Bologna, ed erogata nel pagamento delle propine di esame, saranno pagate dagli allievi direttamente alle Casse dello Stato; ed ogni anno nel bilancio della pubblica istruzione sarà stanziata a favore della Scuola agraria della R. Università di Bologna una somma eguale al provento delle tasse stesse nell'anno precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora, per effetto di quanto dispone l'articolo 6 della convenzione, cessi l'assegno della Cassa di risparmio di Bologna, non competerà allo Stato impegno alcuno sia per provvedere alla continuazione della Scuola, sia in relazione ai servizi prestati a qualunque titolo dal personale della medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani, previo il coordinamento degli articoli, sul quale riferirà l'onorevole relatore.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla estrazione a sorte dei nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede della votazione per i membri delle due Commissioni permanenti, avvenuta in principio di seduta.

Per la Commissione delle petizioni risultano estratti i nomi dei senatori Tittoni, Mariotti e Pasolini.

Per la Commissione di contabilità interna, risultano estratti i nomi dei senatori Colombo, Santamaria-Niccolini e Lucchini Giovanni.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori scrutatori di riunirsi subito e procedere allo spoglio delle schede, affinché si possa proclamare oggi stesso il risultato della votazione.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia » (N. 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la conservazione della laguna di Venezia ».

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Pregherei il Senato a voler consentire che si ometta la lettura di tutto il progetto di legge, sia perchè altra volta il Senato ha dispensato da questa lettura per risparmio di tempo, sia perchè si tratta di un progetto di legge che già il Senato ha altra volta approvato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il senatore Pellegrini propone che sia omessa la prima lettura del disegno di legge, salvo a dare poi lettura dei singoli articoli, quando si verrà alla discussione e votazione di ciascuno di essi.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Interrogo ora il signor ministro dei lavori pubblici se consente che la discussione si apra sopra il progetto modificato dall'Ufficio centrale.

GIUSSO, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sopra il progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

La laguna di Venezia, circoscritta verso il mare dal litorale dilungantesi dalla foce del Sile al sostegno di Brondolo, e verso terra-

ferma dalla linea di confine segnata dai cippi apposti dalla Repubblica nel 1791, e già annoverata fra i porti di prima categoria, costituisce in tutta la sua estensione di laguna viva e morta demanio pubblico.

Sono soggetti alle disposizioni di questa legge negli stessi modi e limiti, così i terreni alti già piantati e coltivati quando vennero compresi nella laguna per effetto della conterminazione del 1791, come quelli che dopo quest'anno per sola forza di natura si sieno sopraelevati all'area qual'era allora del bacino lagunare, si da non essere sommergibili neppure dalle alte maree, sebbene divenuti patrimoniali dello Stato o di altri.

(Approvato).

Art. 2.

La competenza a provvedere in ordine al regime lagunare, ed a tutto ciò che può essere richiesto per la osservanza della presente legge, quando questa non disponga altrimenti, spetta esclusivamente al Prefetto della provincia di Venezia per tutto quanto il territorio compreso nella conterminazione lagunare. All'ufficio del Genio civile della stessa provincia incomberà la vigilanza sull'intera laguna, specialmente per la esecuzione della legge stessa.

(Approvato).

Art. 3.

È proibito, salve le espresse eccezioni, impedire o turbare in qualsiasi modo la libera espansione ed il libero moto della marea sopra e dentro gli spazi facienti parte della laguna così viva che morta, così sommersi come sommergibili.

È quindi vietato:

a) costruire, dentro la conterminazione della laguna, anche in via precaria, argini, rilevati di terra e di macerie, steccati e qualsivoglia altro impedimento di qualsiasi natura;

b) fare nei canali navigabili o no, sotto o fuor d'acqua, traverse o pescaie, od altro impedimento, mobile o stabile, di qualunque materia e dimensione;

c) circondare alcuna parte di laguna, così viva che morta, con ripari e difese di qualunque specie, ancorchè non fossero continui, e non fosse impedito il passaggio dell'acqua,

salvo ciò che verrà disposto riguardo alle valli da pesca ed all'esercizio della pesca vagantiva;

d) fare qualunque interrimento od ingombro in qualsiasi parte della laguna soggetta alla espansione delle maree, salvo quanto verrà disposto coll'art. 10.

Per le materie, che è necessario sgombrare dai luoghi ove sono state raccolte, saranno date dal regolamento le norme colle quali dovrà effettuarsi il trasporto;

e) condurre in laguna acque torbide o chiare, oltre alle acque dolci di fiume o di scolo, che vi entrano naturalmente, o per esservi state finora condotte per apposite concessioni, e salvo il disposto dell'art. 16;

f) dissodare qualunque terreno, fuori dei luoghi marginati stabilmente, e dei litorali compresi fra il mare e la laguna, e metterlo a coltura, lavorandolo con vanghe badili ed aratro ed in qualunque altro modo. La proibizione si estende anche alle motte ed altri rilevati che incontransi in mezzo alle barene, qualunque sia l'altezza del terreno rispetto alle maree;

g) fare piantagioni ed imboschimenti di qualunque specie, o cedui o di alto fusto. Sono esclusi da tale divieto, purchè non ne derivi danno al regime lagunare, i terreni contemplati nel capoverso dell'art. 1.

(Approvato).

Art. 4.

Gli argini ed altri rilevati di terra o macerie ora esistenti in laguna saranno mantenuti, se sorretti da speciali concessioni, nello stato e nei limiti stabiliti dalle concessioni stesse. Saranno del pari mantenuti nello stato e nei limiti in cui erano nel 20 dicembre 1841 gli argini e rilevati suddetti prima di tal giorno compiuti. Però in ambo i casi gli interessati potranno essere, non oltre il triennio dalla pubblicazione della presente legge, astretti a presentare, nelle forme che saranno indicate dal regolamento, il documento o la prova del proprio diritto al Prefetto, che provvederà con decreto motivato; salvo agli interessati il ricorso, da presentarsi nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione del cennato decreto, al Ministero dei lavori pubblici, che pronunzierà dopo sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e la Commissione centrale della pesca.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Schupfer propone che dove è indicata la data del 20 dicembre 1841 si sostituisca quella del 7 novembre 1866, in cui Re Vittorio Emanuele II fece il suo ingresso a Venezia. Questa sostituzione si dovrebbe estendere anche agli articoli 6 ed 11, nei quali si trova indicata la stessa data.

L'Ufficio centrale l'accetta?

SANTAMARIA-NICOLINI, *relatore*. L'Ufficio centrale non accetta la sostituzione.

PRESIDENTE. Allora il senatore Schupfer ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

SCHUPFER. Se il Senato crede che la discussione su questo emendamento si possa cominciare anche oggi, ad onta dell'ora così inoltrata, sono pronto a parlare; se no rimanderei a domani lo svolgimento della mia proposta.

Ad ogni modo, sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Pare che il Senato sia pronto e volenteroso di sentire la parola del senatore Schupfer.

SCHUPFER. Non ho chiesto la parola per combattere la legge, tutt'altro. Io me ne compiaccio e vi applaudo: la conservazione della laguna è davvero un grande interesse, non dico regionale, ma nazionale, ed il Governo fa bene a provvedervi e mettere finalmente un argine agli abusi.

Vi applaudo tanto più, perchè il progetto, come è venuto via via trasformandosi, ha tenuto conto anche di altri grandi interessi, specie di quelli della piscicoltura, che prima erano stati un po' malmenati, e anche si è ispirato ad una certa equità.

Nondimeno credo che qualche cosa resti tuttavia da fare, tanto sotto il punto di vista dell'equità, quanto nell'interesse dell'industria valliva, e perciò ho proposto di sostituire negli art. 4, 6 ed 11 la data 7 novembre 1866 a quella del 20 dicembre 1841, accettata dall'Ufficio centrale.

E voglio sperare che anche il Governo e l'Ufficio centrale vogliano far buon viso alla mia proposta, perchè infine entro nel loro ordine di idee.

Ho letto molto attentamente la relazione che l'onor. Santamaria dettò con molta dottrina e anche con un certo lenocinio di forma, e ho trovato che appunto gli argomenti, che egli adduce per riconoscere la condizione di fatto,

quale esisteva il 20 dicembre 1841, si attagliano a capello e meglio alla condizione di fatto quale esisteva il 7 novembre 1866, giorno fausto in cui Vittorio Emanuele faceva il suo ingresso a Venezia.

Dico avvertitamente, e continuerò a dire *condizione di fatto* e non possesso, perchè l'onorevole Santamaria non vuole e certamente mi darebbe sulla voce se la chiamassi così, quantunque io potrei chiedergli a quattr'occhi, che cosa infine sia cotesta antica condizione di fatto suffragata dalla buona fede, se non il possesso? Un possesso di buona fede, che ha per sé la sanzione del tempo, ma sempre possesso. Ma non voglio insistere. Io rendo omaggio agli scrupoli giuridici dell'onor. Santamaria, e mi ci unifermo. Sicchè resta convenuto che parlerò solo di condizioni di fatto; e dichiaro senza più che il progetto, che ci sta dinanzi, checchè ne dicano altri, va lodato se ne ha tenuto conto pur affermando che la laguna veneta sia un demanio pubblico.

Lo dissi già altra volta nella discussione del presente disegno di legge, e l'onor. Lucchini l'ha svolto ampiamente da pari suo, cioè da maestro, che, pur volendo ammettere che si tratti di un demanio, cosa del resto assai dubbia, non può essere che un demanio *sui generis*, tanto è vero che si crede necessaria una legge speciale per regolarlo. È un demanio che si comprava e si vendeva già sotto la Repubblica, e gli stessi tribunali hanno ammesso che nella laguna ci potevano essere delle proprietà private; e anche il Governo ha riconosciuto codeste condizioni di fatto, se fino dal 1846 ha assoggettato le valli alla imposta fondiaria.

E non mancano neppure i precedenti di altre leggi, le quali, pure in materia di proprietà collettiva della nazione, hanno rispettato le condizioni di fatto. Voglio alludere alla legge del 1884 per la erogazione delle acque pubbliche, ricordata anch'essa nella precedente discussione. Perchè allora, come adesso, erano in giuoco anche altri e gravi interessi oltre quelli della demanialità, e si è creduto di tenerne conto, ammettendo che allo scopo di ottenere l'investitura dell'acqua potesse servire come titolo il possesso di trent'anni.

Dunque il Governo ha fatto bene, e l'Ufficio centrale anche ha fatto bene a riconoscere la condizione di fatto, quale era circa sessanta

anni addietro; ma perchè, domando io, fermarsi proprio all'anno '41, in cui fu pubblicato il regolamento che disciplinava questa materia lagunare, e non scendere più giù, accettando come limite ultimo l'anno 1866? Perchè si tratterebbe sempre di una condizione di fatto esistente da ben 35 anni. I Romani lo avrebbero detto addirittura un *longissimum tempus*!

Il senatore Santamaria avverte nella sua relazione che nel riconoscere le condizioni di fatto, quali erano 60 anni addietro, egli non ha potuto prescindere dal concetto di una tal quale scusabile ignoranza nei possessori di valli in assoluto contrasto con la legge e colla pubblica potestà. Ma, aggiunge, dopo il regolamento del 1841 non si può favoleggiare più oltre di buona fede e di scusabile ignoranza. O perchè, domando io?

Avverto in primo luogo che anche prima del '41 vi eran leggi, tramandate dalla repubblica veneta, le quali volevano che le valli fossero soggette alle discipline comuni a tutta la laguna; e se si vuol parlare di contravvenzioni, queste erano tali e quali dopo il '41 come prima. Perchè fermarsi al '41, e sanare quelle, che si dicono contravvenzioni, solo perchè avvenute prima del 1841 e non sanare le altre? O che le contravvenzioni cambiano carattere pel solo mutare degli anni?

La relazione dell'Ufficio centrale dice che oltrepassando quella data si verrebbe a premiare la malafede.

Ma di chi?

I proprietari delle valli sono pochi: dai 20 ai 30 ed appartengono alle più distinte famiglie di Venezia. Se la malafede è una cosa che non si deve assolutamente presumere, è addirittura un assurdo di volerla supporre in essi, e in tutti, gettandoli tutti in un fascio. Ciò che è certo si è, che quei proprietari hanno seppellito nelle valli dei grossi capitali che ora potrebbero diventare facile preda delle acque voraci della laguna.

D'altronde, chi ha detto all'Ufficio centrale, che gli usurpatori, com'esso li chiama, siano proprio gli attuali possessori?

In quante mani sono oggimai passate quelle valli! Anche negli ultimi anni qualcuno ne ha comperato, ed ha creduto di comperarle in buona fede.

Il fatto è questo: che c'erano delle leggi, ma c'erano anche delle grandi incertezze.

Il legislatore stesso deve avere dubitato dell'opera propria quando, pubblicando il regolamento del 1841, disse di volerlo pubblicare in via d'esperimento per 3 anni.

Nè le incertezze sono scemate col tempo. Ancora ai giorni nostri, nell'anno 1899, abbiamo avuto una sentenza della Corte di Cassazione di Roma, la quale escludeva che il regolamento avesse avuto vigore oltre il triennio! E qui ci tengo a dichiarare che io venero altamente la magistratura italiana, specialmente l'alta magistratura, in cui conto molti amici rispettabilissimi per vastità di dottrina e per onestà di carattere — lei tra i primi, onor. Santamaria; ma appunto questo alto concetto che ho di essa, mi fa pensare che sono per lo meno scusabili coloro che han potuto dubitare del regolamento del '41, se la stessa Corte di Cassazione di Roma ne ha per un momento dubitato.

Certo non si può parlare di malafede. E c'è di più.

Ammettiamo pure che il regolamento abbia avuto vigore in astratto; ma il Governo austriaco non l'applicava. E me ne appello all'onorevole membro dell'Ufficio centrale, il mio amico Pellegrini, che, con splendida parola applaudita dal Senato, ha altra volta messa a nudo cotesta condizione di cose.

Egli disse testualmente così: « L'autorità austriaca, pur mantenendo in vigore il regolamento, non ne ricercava, non ne puniva le contravvenzioni, favoriva piuttosto gli usurpatori, i contravventori che non i pubblici ufficiali incaricati di vigilare alla conservazione della laguna di Venezia ». Ma io domando: se tutto questo po' po' di roba avveniva sotto gli occhi del Governo, e il Governo lasciava correre, come si può tacciare di malafede i possessori di valli?

Creda pure, onorevole Santamaria, se ci poteva essere buona fede e ignoranza scusabile nei nostri nonni, quando cingevano d'argini qualche valle, la buona fede e l'ignoranza scusabile è forza ammetterle anche nei nostri padri, dal momento che gli stessi vigili custodi della giustizia si sono mostrati così perplessi di fronte alla legge, e non sapevano se ci fosse

o non ci fosse, e il Governo per lungo tempo ha lasciato fare.

In breve, il fatto è questo: che il Regolamento c'era, ma rimase per molti anni lettera morta, e in questo frattempo è come non avesse esistito. E ne concludo, che non mi pare cosa equa, volendo riconoscere una condizione di fatto, di risalire proprio ad esso. Cerchiamo invece il momento in cui cominciò ad essere applicato sul serio: soltanto da quel momento si potrà parlare di mala fede in coloro che vi avessero contravvenuto e sarà pienamente giustificato il rigore della legge. Perciò ho proposto di sostituire la data del 1841 con quella del 1866. Insisto sulla circostanza che lo stesso Ufficio centrale ammette che solo da quel momento si pensò sul serio a tutelare gli interessi della laguna e che solo allora il regolamento del '41 trovò finalmente una seria applicazione.

Ho preso anche nota di una preziosa confessione che ho trovato nella relazione dell'onorevole Santamaria, che, cioè, non si può non tener conto di un'industria tanto progredita, e pur così proficua ai commerci ed ai bisogni delle popolazioni dell'estuario, qual'è la piscicoltura.

Se non che risalendo ad una data così remota qual'è quella del 1841, nientemeno che a sessant'anni addietro, e riconoscendo soltanto le condizioni di fatto quali esistevano allora, io temo forte che appunto la piscicoltura ne possa risentire un grave danno. E sarebbe male.

Infine la piscicoltura rappresenta un forte interesse per l'Italia, con tanto largo sviluppo di spiaggia, con tanti fiumi e laghi, e d'altra parte non può dirsi che sia molto prosperosa da noi, tanto è vero che, non ostante la grande ricchezza delle nostre acque, dobbiamo tuttavia importar pesce dall'estero per una cifra non indifferente. È un'industria che va incoraggiata; che ad ogni modo non merita, e non saprebbe, nelle attuali condizioni, tollerare nessun colpo, nè grave nè leggero.

L'onor. Santamaria potrà soggiungere, l'ha detto già nella sua relazione, che, infine, pur non facendo eccezione per lo stato di fatto dopo il 1841, si era ben lungi dal volerlo distruggere inconsultamente per la sola smania di distruggere: si distruggerà se sarà trovato nocivo alla

conservazione della laguna e all'igiene, e ne giudicheranno i competenti.

Ma creda, onor. Santamaria, nella questione che ci occupa non si tratta soltanto dei grandi interessi lagunari od igienici a cui le valli si trovano di fronte; c'è una lotta anche più intensa, che si combatte, e a cui ho accennato altra volta, tra l'interesse dell'industria valliva e quello della terraferma che scarica le sue torbide nelle valli, con loro grande nocumento, e non vorrebbe pagare i danni, e trova più comodo di calunniarle per ottenerne la demolizione.

Nè mi affidano i giudizi dei competenti. Si sa come vanno le cose in questo mondo! Un medico, il quale forse ignora assolutamente gli studi geniali del nostro Grassi intorno alla malaria, potrà anche in buona fede sentenziare che un misero arginello comprometta l'igiene pubblica, e un regio prefetto, specie se sa di far cosa gradita a qualche personaggio influente, potrà decretarne con cuor leggiero la demolizione. Abbiamo veduto verificarsi ciò anche di recente, proprio nello scorso anno poco dopo la discussione della legge, in danno di alcuni innocenti arginelli di peschiere, non ostante che il Senato avesse raccomandato appunto le peschiere alla benevola attenzione del Governo e anche la Camera si accingesse a far loro buon viso.

Per tutto ciò credo che non basti riferirsi al giudizio dei così detti competenti; ma che la condizione di fatto esistente prima del 1866 debba essere messa sotto l'egida della legge: allora soltanto troverà quella garanzia che i competenti pur troppo non sogliono dare.

Infine (e termino) c'è di mezzo la pacificazione degli animi: scopo altissimo questo che una legge non dovrebbe mai trasandare. E, giacchè abbiamo a che fare con Venezia, imitiamo l'esempio della vecchia repubblica, la quale, mentre provvedeva ai grandi interessi della laguna, permetteva che interessi minori potessero svolgersi e prosperare e trovare nelle leggi stesse la loro tutela. Io dico (e non credo di esagerare): liquidiamo pure il passato, ma senza trasmodare nè da una parte nè dall'altra, tenendo conto di tutti gl'interessi, di quelli dello Stato soprattutto, ma anche degli altri, nei limiti del possibile.

Ecco il mio voto che raccomando al Senato.

PRESIDENTE. Trattandosi di materia abbastanza grave, e l'ora essendo tarda, rimanderemo il seguito di questa discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina dei commissari per le petizioni.

Votanti 87 — Maggioranza 44.

Il senatore Teti ebbe voti . . . 69

» Arrivabene . . . 64

Gli altri voti andarono dispersi.

Proclamo quindi eletti i senatori Teti ed Arrivabene a membri della Commissione per le petizioni.

Il risultato della votazione per la nomina di un commissario per la Commissione di contabilità interna sarà proclamato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 14 30: Riunione degli Uffici per la loro costituzione e per concedere l'autorizzazione alla lettura di una proposta di legge di iniziativa di un senatore.

Alle ore 15, seduta pubblica.

I. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina:

di un commissario per la Commissione di contabilità interna.

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, previo coordinamento degli articoli:

Convenzione stipulata il 16 maggio 1900 con la Cassa di risparmio di Bologna per l'istituzione ed il mantenimento di una Scuola agraria presso la regia Università di Bologna (N. 82).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per la conservazione della Laguna di Venezia (N. 19 - *Seguito*);

Riforma del procedimento sommario (N. 86 - *urgenza*);

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (N. 17);

Consorti di difesa contro la fillossera (N. 91) - *urgenza*;

Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato (N. 83).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 26 marzo 1901 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.